



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 88 del 05/06/2008**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2008, n. 819

Calendario scolastico regionale anno 2008/2009.

L'Assessore al Diritto allo Studio (Pubblica istruzione, Università, Beni Culturali, Musei, Archivi, Biblioteche, Ricerca scientifica), sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Edilizia scolastica e confermata dal dirigente del Settore Diritto allo Studio, riferisce quanto segue:

Visto l'art. 138 del Decreto Legislativo 31.3.1998, n° 112, che ha delegato alle Regioni una serie di funzioni amministrative, tra le quali la determinazione annuale del calendario scolastico;

Visto il D.M. 26.6.2000, n° 234 concernente il regolamento in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 8.3.1999, n° 275;

Visto l'art. 117 della Costituzione Italiana, come modificato dalla Legge Costituzionale 18.10.2001 n°3;

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con Decreto Legislativo 16.4.1994, n° 297 e successive integrazioni e modificazioni, che, all'art 74 comma 2 fissa al 30 giugno il termine delle attività didattiche;

Vista la Legge Regionale 30.11.2000, n° 22, avente per oggetto: "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali"

Vista la Legge Regionale 11.12.2000, n° 24, relativa al conferimento di funzioni e compiti amministrativi in varie materie, compresa l'istruzione scolastica ed, in particolare, l'art. 25 lett. e);

Visto che il D.P.R. 8.3.1999, n° 275, avente per oggetto: "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della Legge 15.3.1997, n° 59", riserva alle istituzioni scolastiche:

Gli adattamenti del calendario scolastico nel rispetto del disposto dell'art. 74, 3° comma, del D.L.vo n.297 del 1994 relativo allo svolgimento di non meno di 200 giorni di lezione;

La scansione temporale della valutazione degli apprendimenti degli alunni e della suddivisione del periodo delle lezioni;

Il calendario degli scrutini e delle valutazioni intermedie e finali degli alunni;

La fissazione degli esami, ad esclusione di quelli di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore;

Vista la Legge 28.3.2003 n.53, contenente la delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale;

Visto il D. M. del Ministero della Pubblica Istruzione n. 80 del 3.10.2007 recante norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico;

Vista l'O.M. del Ministero della Pubblica Istruzione n. 92 del 5.11.2007, prot. n. 11075 "Attività recupero debiti";

Richiamata la competenza del Ministero della Pubblica Istruzione in merito:

- alla determinazione per l'intero territorio nazionale della data di inizio degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria superiore;
- all'indizione eccezionale, in corso d'anno, di sessioni speciali di esami di licenza di scuola media, di qualificazione professionale e di licenza di maestro d'arte per sovvenire alle esigenze di riconversione professionale dei lavoratori, specie se in mobilità;
- alla determinazione del calendario delle festività a rilevanza nazionale;

Considerato che il calendario delle festività nazionali è determinato come segue:

Tutte le domeniche;

1 ° novembre, festa di tutti i Santi;

8 dicembre, Immacolata Concezione;

25 dicembre, Natale;

26 dicembre, S.Stefano;

1 ° gennaio, Capodanno;

6 gennaio, Epifania;

lunedì dopo Pasqua;

25 aprile, anniversario della Liberazione;

1 ° maggio, festa del Lavoro;

2 giugno, festa nazionale della Repubblica;

Considerato che nella determinazione dei giorni utili è stato previsto un ampio margine temporale, per consentire alle istituzioni scolastiche di definire gli adattamenti più opportuni alle esigenze del 51 piano dell'offerta formativa;

Valutata l'opportunità di aumentare il periodo di sospensione delle lezioni in coincidenza con le vacanze pasquali, al fine di favorire una maggiore distribuzione dei periodi di vacanza scolastica e la "destagionalizzazione" dell'offerta turistica ;

Sentita la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia; Sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria;

Ritenuto di definire le determinazioni regionali in materia di calendario scolastico , nel rispetto del D.P.R. n.275/99, in modo da consentire alle istituzioni scolastiche la programmazione e l'organizzazione delle proprie attività;

## COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI".

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, si propone l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97, art. 4 , comma 4 , lett. d).

### LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore ;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente del Settore Diritto allo Studio, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

### DELIBERA

Sulla base di quanto esposto in premessa,

- di determinare il seguente Calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2008/2009 (Allegato A)  
:

15 settembre 2008 inizio delle lezioni

10 giugno 2009 termine delle lezioni

30 giugno 2009 termine delle attività

educative nelle scuole

dell'infanzia

- In tutte le scuole le lezioni saranno sospese, oltre che per le Festività Nazionali citate in premessa, anche per:

- Vacanze natalizie dal 24 dicembre 2008 al 6 gennaio 2009;

- Vacanze pasquali dal 8 al 15 aprile 2009;

- Ricorrenza del Santo Patrono (qualora coincida con un giorno in cui non si effettuino lezioni o attività educative e didattiche non si darà luogo ad alcun recupero).

- Per la Scuola Materna, nel periodo successivo al 10 giugno 2009, può essere previsto che, nell'ambito delle complessive attività individuate dal Piano dell'offerta formativa, funzionino le sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti, sulla base delle effettive esigenze rappresentate dalle famiglie.

Nelle scuole elementari, medie inferiori e negli istituti superiori il periodo delle lezioni è determinato in

207 giorni (206 se la Festa del Santo Patrono coincide con un giorno di lezione). Nelle scuole materne il periodo delle attività educative è determinato in 224 giorni (223 se la Festa del Santo Patrono coincide con un giorno di lezione).

Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa loro riconosciuta dall'art. 5 del D.P.R. 8.3.1999, n° 275, possono disporre adattamenti al calendario scolastico stabilito dalla Regione in relazione alle esigenze derivanti dall'attuazione del proprio piano dell'offerta formativa, promuovendo al riguardo ogni forma utile di raccordo con le altre istituzioni scolastiche operanti nel medesimo territorio e con gli enti locali, tenuti all'organizzazione dei servizi di supporto.

Tali adattamenti vanno stabiliti nel rispetto del disposto dell'art. 74, 3° comma, del D.Lgs. n° 297/1994 relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione o, in caso di organizzazione flessibile dell'orario complessivo del curriculum e di quello destinato alle singole discipline ed attività, del disposto dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. n° 275/99, relativo all'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed al rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie, nonché, nell'una e nell'altra ipotesi, dalle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola. Si rappresenta, comunque, la necessità di tener conto dell'eventualità di eventi non previsti che comportino la sospensione del servizio scolastico, che, se dovuti a causa di forza maggiore, non danno luogo a recupero.

L'inizio delle lezioni può essere organizzato in modo tale da consentire lo svolgimento di corsi di recupero e di sostegno.

- Per consentire un'efficace programmazione del servizio scolastico, le relative deliberazioni dei Consigli di Circolo o di Istituto andranno assunte entro il 30 giugno 2008 e andranno notificate, oltre che agli Uffici periferici dell'Amministrazione Scolastica, al personale scolastico, agli alunni e alle loro famiglie, agli Enti Locali.

- Di diffondere il calendario scolastico 2008/2009 attraverso il sito istituzionale della Regione.

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola